

Covid-19: per la pubblicità il bonus passa dal 30 al 50%. A chi spetta e come ottenerlo

21 Maggio 2020
Luca Martini

Le disposizioni contenute nel recente Decreto Rilancio prevedono la possibilità di **incrementare dal 30% al 50% il cosiddetto Bonus Pubblicità introdotto nel 2018.**

Il sistema era stato creato per fornire un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che intendano effettuare **investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.**

Il provvedimento, **oltre a prevedere il bonus sul 50% di tutte le spese sostenute** (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), **eleva anche il tetto massimo di spesa, che passa a 60 milioni di euro**, 40 dei quali destinati a investimenti pubblicitari su giornali e periodici anche on line e 20 per investimenti su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.

Le nuove domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. mentre restano valide le domande già presentate tra il **1 e il 31 marzo 2020.** Resta inteso, però, che chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare favorevoli condizioni stabilite per il 2020 dal Decreto Rilancio potrà "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo con una nuova domanda, da presentarsi sempre nel periodo tra il 1 e il 30 settembre 2020.

Sottolineiamo che, con riferimento al solo anno 2020, la base su cui calcolare l'agevolazione fiscale è rappresentata non dalla parte incrementale rispetto all'anno precedente (come nel provvedimento del 2018) ma dall'intero investimento sostenuto nel corso del 2020.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, quali ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.

Per fare richiesta, occorre presentare domanda nella finestra temporale che si apre il 1 settembre e si chiude il 30 settembre 2020, effettuando la cosiddetta "prenotazione" del Bonus. La domanda va proposta all'**Agenzia delle Entrate**, compilando la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", nella quale occorrerà indicare le spese programmate o già sostenute per campagne pubblicitarie nel 2020.

A seguire, il dipartimento per l'informazione e l'editoria compilerà la lista dei soggetti richiedenti valutati come idonei a ricevere il credito d'imposta per l'anno successivo, indicando la cifra ottenibile. Dopodiché, **una volta rientrati in questo elenco, entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la domanda di accesso al credito vera e propria**, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", da depositare sempre all'Agenzia delle Entrate, in cui andrà indicato il totale delle spese effettivamente sostenute in pubblicità durante il corso del 2020.

TAG: *Pubblicità, Decreto Rilancio, decreto Cura Italia*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
